



Città di Piedimonte Matese

Provincia di Caserta

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 12 del 18/06/2008

REGOLAMENTO PER IL PUBBLICO MERCATO COPERTO

0

Art.	1	Località del mercato
Art.	2	Personale Addetto
Art.	3	Merci in vendita
Art.	4	Banchi fissi
Art.	5	Assegnazione dei banchi fissi
Art.	6	Modalità per il pagamento del canone
Art.	7	Orario di apertura e di chiusura del mercato
Art.	8	Accesso dei carretti a mano
Art.	9	Gestione dei banchi
Art.	10	Occupazioni abusive
Art.	11	Subentro nella gestione dei banchi
Art.	12	Merce in vendita
Art.	13	Merce avariata
Art.	14	Licenza di commercio
Art.	15	Strumenti di pesatura
Art.	16	Obblighi generali dei concessionari
Art.	17	Divieti generali per i concessionari
Art.	18	Decadenza della concessione
Art.	19	Revoca della concessione
Art.	20	Sgombero completo del mercato
Art.	21	Esonero di responsabilità del Comune
Art.	22	Spese generali
Art.	23	Divieti per il pubblico
Art.	24	Disposizioni finali

Articolo 1

Località del mercato

Il mercato attualmente in esercizio è quello di Largo Valle Paterno e comprende il caseggiato di proprietà comunale.

Articolo 2

Personale Addetto

Il Responsabile del Settore Attività Produttive, provvederà alla nomina di un addetto al Mercato Coperto.

Articolo 3

Merci in vendita

Il pubblico mercato è destinato alla vendita delle merci e delle derrate che sono specificate nel presente Regolamento

Articolo 4

Banchi fissi

I banchi fissi sono adibiti alla vendita di generi alimentari (commestibili, salumeria, pollame, macellerie, drogherie, pesci freschi, ecc.).

Articolo 5

Assegnazione dei banchi fissi

L'assegnazione dei banchi fissi, previa regolare domanda degli interessati, è fatta con determina dirigenziale per un periodo di almeno due anni.

La superficie minima occupabile da ciascun operatore deve essere pari almeno a 2 mq.

Ad ogni operatore è data però facoltà di lasciare libero il proprio banco in qualsiasi momento, salvo l'obbligo di corrispondere al Comune l'intero canone relativo al mese in cui il banco stesso viene restituito, se la disdetta relativa è notificata al Comune stesso prima del giorno venti del mese: se invece la notifica suddetta viene effettuata dopo detto giorno, il concessionario ha l'obbligo di corrispondere l'intero canone del mese successivo alla data di rinuncia.

Articolo 6

Modalità per il pagamento del canone

Per tale attività i titolari di concessione sono tenuti a versare le seguenti somme:

1. Tassa occupazione Suolo Pubblico (TOSAP) determinata secondo il tariffario vigente;
2. Canone occupazione banco pari ad €2,00 mensili per singolo modulo di dimensioni pari ad 1 mq.

Il canone di occupazione del banco dovrà essere corrisposto anticipatamente entro e non oltre il secondo giorno di ogni mese, dietro rilascio di apposita ricevuta.

Articolo 7

Orario di apertura e di chiusura del mercato

L'orario di apertura e di chiusura del mercato è stabilito dal Sindaco, su proposta Responsabile del Settore, ed è fissato a seconda del ciclo stagionale.

Articolo 8

Accesso dei carretti a mano

L'accesso al mercato dei carretti a mano per il trasporto delle derrate è consentito, al mattino entro e non oltre le ore 7.30 salvo particolari o speciali contingenze da valutarsi da parte del Responsabile del Settore.

Articolo 9

Gestione dei banchi

Il titolare della concessione del banco ha l'obbligo di esercirlo personalmente sotto pena di revoca della concessione stessa.

In caso di malattia o di richiamo alle armi il concessionario può, previa domanda da presentare immediatamente, essere autorizzato a farsi sostituire da persona idonea per un periodo che sarà stabilito dal Responsabile del Settore.

Nel caso in cui il concessionario intenda, per motivi di salute o di altro impedimento giustificato, tenere il proprio banco chiuso per un brevissimo periodo, da valutarsi da parte del Responsabile del Settore, deve farne richiesta tempestivamente ed ottenere la relativa autorizzazione.

Inoltre, in caso di necessità, il concessionario può farsi coadiuvare

nell'esercizio del banco da una o più persone di famiglia o da dipendenti, salvo i divieti di legge per quanto riguarda l'esercizio del commercio ambulante, della cui attività, per altro, il concessionario stesso rimane sempre responsabile.

Articolo 10

Occupazioni abusive

Ogni occupazione abusiva, oltre l'eventuale adozione di misure contravvenzionali, comporta l'obbligo del pagamento del canone relativo.

In caso di recidività, saranno adottati provvedimenti di sospensione o revoca della concessione.

Articolo 11

Subentro nella gestione dei banchi

Solo in caso di decesso o di inabilità permanente del concessionario sarà permesso al coniuge o agli ascendenti e discendenti in secondo grado, di continuare l'occupazione, con obbligo da parte di questi ultimi di chiedere la regolare autorizzazione entro e non oltre quindici giorni dal decesso o dall'inabilità di cui sopra.

Articolo 12

Merce in vendita

La merce deve essere esposta con ordine, soltanto sul piano del banco, senza eccessiva sopraelevazione e deve essere sistemata in guisa che non risulti a diretto contatto con il suolo e che ne sia facile l'ispezione.

I generi esposti sui banchi sono considerati in vendita a tutti gli effetti.

Il prezzo di essi deve risultare da apposito cartellino indicatore, ben visibile al pubblico, secondo le disposizioni di legge in vigore.

Apposite protezioni, dalla polvere e dagli insetti, dovranno essere adottate, secondo quanto verrà disposto dal Responsabile del Settore Attività Produttive o dall'Ufficio d'Igiene del Comune.

Articolo 13

Merce avariata

Il Responsabile del Settore potrà ordinare la momentanea sospensione della vendita di quelle derrate che appaiono avariate o comunque non idonee alla vendita.

La definitiva decisione in merito verrà adottata previo parere dell'Ufficio d'Igiene.

Articolo 14

Licenza di commercio

La licenza di commercio deve essere esposta in modo ben visibile in ogni banco di vendita.

Articolo 15

Strumenti di pesatura

Gli strumenti di pesatura dovranno essere tenuti costantemente regolati, puliti e collocati frontalmente agli acquirenti, di modo che gli stessi possano controllare l'esattezza delle pesate.

Articolo 16

Obblighi generali dei concessionari

I concessionari sono tenuti al lavaggio, nei giorni stabiliti, dell'area di pertinenza del proprio banco.

Agli stessi è fatto obbligo inoltre di:

- a) fornire ai funzionari ed agli agenti del mercato tutte le notizie che essi richiederanno;
- b) osservare le norme prescritte dall'Ufficio d'Igiene e di eseguire le disposizioni impartite dal Responsabile del Settore a mezzo del personale dipendente;
- c) munirsi e far munire il personale dipendente del libretto di idoneità sanitaria;
- d) usare, in ogni occasione, modi cortesi con il pubblico;
- e) essere decorosi nella persona;
- f) esibire, a richiesta dei funzionari e degli agenti, i documenti di identità, la tessera sanitaria ed ogni altro documento che i posteggianti son tenuti, in virtù di leggi e regolamenti, a tenere con loro.

Articolo 17

Divieti generali per i concessionari

E' fatto divieto ai concessionari di:

- a) intrattenersi nell'interno del mercato dopo l'orario di chiusura;
- b) tenere, nell'interno del mercato, polli, piccioni, anatre, conigli od altri simili animali vivi, nonché uccidervi, spennarvi o spellarvi gli stessi;
- c) accendere, nell'interno del mercato, fuochi di qualsiasi genere e per qualsiasi motivo;
- d) recare disturbo con grida, richiami, parole sconvenienti od in qualsiasi altro modo;
- e) introdurre, nell'interno del mercato, o depositarvi biciclette, di sporcare il suolo,

sporcare o deteriorare i muri e gli oggetti di uso comune o fare sciupio di acqua potabile.

Articolo 18

Decadenza della concessione

Si intenderanno decaduti dalla concessione, con relativa perdita del deposito, versato dai soli concessionari dei banchi fissi, coloro i quali:

- a) non esercissero personalmente il banco assegnato;
- b) fossero stati dichiarati falliti;
- c) si rendessero morosi nel pagamento del canone dovuto;
- d) fossero stati espulsi dal mercato o per due volte sospesi temporaneamente dall'accedervi;
- e) non si uniformassero alle prescrizioni del regolamento o dessero luogo ad inconvenienti ed a giustificati reclami.

Articolo 19

Revoca della concessione

Il Responsabile del Settore potrà sempre revocare la concessione del posteggio anche per circostanze indipendenti dalla condotta del concessionario, mediante preavviso di 15 giorni senza che il concessionario possa, per questo, pretendere indennità o rimborsi a qualsiasi titolo.

La revoca, per i motivi di cui sopra o per altri motivi previsti dal presente regolamento o da altre leggi e regolamenti in vigore, sarà adottata con provvedimento del Sindaco da notificarsi all'interessato nei modi di legge.

Articolo 20

Sgombero completo del mercato

Indipendentemente da quanto previsto dagli articoli precedenti, il Sindaco avrà facoltà di ordinare, mediante preavviso di 12 ore, lo sgombero completo del mercato, compresi i banchi quando, per motivi speciali, lo ritenesse opportuno.

Articolo 21

Esonero di responsabilità del Comune

L'introduzione e la permanenza della merce e delle derrate nel mercato non implica in alcun caso responsabilità a carico del Comune.

Articolo 22

Spese generali

Le spese per consumo di energia elettrica per l'illuminazione generale, nonché dell'acqua potabile necessaria all'andamento del mercato, sono a carico del Comune, come sono a carico dello stesso quelle per la manutenzione dell'edificio comprendente il mercato stesso.

Articolo 23

Divieti per il pubblico

E' vietato l'ingresso al mercato alle persone in stato di ubriachezza, ai venditori ambulanti, ai suonatori ed alle persone che comunque possano in qualsiasi modo turbare l'ordine e la regolarità del mercato stesso.

Nell'interno del mercato è vietato circolare in bicicletta condurre cani sprovvisti di museruola e non tenuti a guinzaglio o tenervi gatti, depositarvi biciclette od altro, nonché sporcarvi o danneggiarvi in qualsiasi modo il suolo, i muri e quanto altro trovasi od è destinato all'attività del mercato; sostare nei punti in cui si possa essere d'intralcio o impedimento.

Articolo 24

Disposizioni finali

Il presente regolamento abroga tutte le norme precedentemente emanate in materia.